

RIEPILOGO ALL'OBBLIGATORIETA' FORMATIVA (TRIENNIO 2017-19)

in base alle Linee Guida del CNAPPC aggiornate con delibera del 21 dicembre 2016

CHI E' SOGGETTO ALL'OBBLIGO: **tutti i professionisti** sono soggetti all'obbligatorietà formativa, con l'esclusione di quelli al primo anno di iscrizione e di coloro che hanno compiuto il 70° anno di età con almeno 20 anni di iscrizione al proprio Ordine. Sono previsti **ESONERI** dall'obbligatorietà formativa, come da punto 7 delle Linee Guida del CNAPPC ([utile leggere la faq n. 36](#)).

DA QUANDO DECORRE L'OBBLIGO: l'obbligo di aggiornamento professionale decorre **dal 01 gennaio 2014**.

DA QUANDO DECORRE L'OBBLIGO PER I NEOISCRITTI: per chi si iscrive ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre **dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione** (con un numero di cfp proporzionale rispetto ai complessivi del triennio), ottenendo il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'Albo e l'inizio dell'obbligo formativo ([utile leggere le faq n. 15-16](#)).

NUMERO DI CREDITI FORMATIVI DA RAGGIUNGERE OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL TRIENNIO 2017-2019: **il 21/12/2016 il CNAPPC ha deliberato, previa approvazione del Ministero, il mantenimento dei 60 cfp da acquisire anche nel triennio 2017/2019** (così come nel primo triennio 2014/2016) di cui **48 cfp ordinari e 12 cfp sulla tematica obbligatoria delle discipline ordinistiche**. Nonostante con le nuove Linee Guida sia venuto meno l'obbligo di acquisizione di un numero minimo di cfp annuali, si fa presente che CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione di crediti formativi al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.

Eventuali crediti formativi maturati in eccesso (maggiore di 60 cfp) **verranno automaticamente traslati da un triennio al successivo nel limite massimo di 20 cfp** (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici o ordinari).

DOVE "VISUALIZZARE" I CREDITI FORMATIVI MATURATI: accedere alla **piattaforma telematica iM@teria predisposta dal CNAPPC** in collaborazione con l'Ordine, tramite autenticazione, con proprio Nome utente e password, nella sezione "**Area Iscritti**" visibile a destra della home page e successivamente cliccando in sequenza su "**Gestisci l'ufficio e la tua posizione formativa**" > "**Offerta formativa Cnappc dal 01/01/14 a 31/12/16**" > "**I miei corsi**"

Attenzione: **Si fa presente che l'assegnazione dei cfp per la partecipazione agli eventi formativi, avverrà a seguito dei tempi amministrativi necessari e della corretta verifica delle presenze dei partecipanti da parte dell'Ordine competente per territorio, entro circa 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento** ([utile leggere la faq n. 10](#)).

COSA SI PUO' FARE TRAMITE LA PIATTAFORMA iM@teria, del CNAPPC":

- **verificare i cfp maturati attraverso la partecipazione agli eventi formativi accreditati dai vari Ordini degli Architetti**
- **consultare l'offerta formativa** comprensiva di tutti i corsi/eventi programmati sia dall'Ordine di Roma che dagli altri Ordini degli Architetti italiani
- **prenotarsi obbligatoriamente on line a corsi ed eventi formativi** anche a livello nazionale
- **chiedere l'esonero dall'obbligatorietà formativa** (se si rientra nelle casistiche indicate all'interno del sito web nell'apposita sezione)
- **autocertificare in modo autonomo alcune attività formative (esclusivamente quelle elencate nel menu a tendina nell'ambito dell'apposita sezione "LE MIE CERTIFICAZIONI")** ([utile leggere le faq n. 11-43-44](#)).

NON SI PUO' USARE lo strumento dell'autocertificazione per comunicare all'Ordine cfp attribuiti per la partecipazione a corsi e/o eventi organizzati dagli Ordini degli Architetti territoriali, in quanto sono stati già attribuiti d'ufficio nell'area "I miei corsi" di ciascun iscritto.

N.B.: Corsi e altre attività formative inserite, che sono al di fuori di tale elenco, in sede di verifica da parte dell'Ordine, verranno eliminate.

COSA COMPORTA L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO: il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Si fa presente che le vigenti Linee Guida recitano quanto segue: *L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.*

Alla scadenza del triennio formativo, l'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.

Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo; il Consiglio di Disciplina potrà valutare anche la recidività ai sensi dell'art. 41 comma 6 del Codice deontologico.

Le sanzioni sono previste dall'art. 9 comma 2 del Codice deontologico ([utile leggere la faq n. 14](#)).

N.B.: Per qualsiasi altra informazione relativa all'obbligatorietà formativa, è possibile consultare le **FAQ SULL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO**, pubblicate all'interno dell'area "Formazione" del sito dell'Ordine.